

# TRIBUNALE DI BELLUNO

- Sezione Previdenza e Lavoro -

---

**ILL. MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO**

## **Ricorso ex art 414 cpc**

**con istanza cautelare ante causam ex art 700 cpc**

\*\*\*

Nell'interesse del Sig. **DI SALAVATORE** Piero, nato a Avellino (AV) il 06/01/1975 e residente in Benevento alla via Nicola Sala nr. 26, C.F. DSLPRI75A06A509C rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Tescione (cf: TSCGPP72R27B963M) e Gianluca Corriere (cf: CRRGLC78H06E791Z), ed el.te dom.ta presso il loro studio in Caserta alla via Roma 8 come da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 cpc,

### **Per comunicazioni**

Tel e fax 0823/329751,  
pec avv.gianluca.corriere@pec.it  
giuseppe.tescione@avvocatismcv.it

### **CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**(C.F.: 80185250588)**, in persona del Ministro p.t., elett,te dom.to per la carica in Roma Viale Trastevere nr. 76/A – cap 00153 ed ex lege rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia alla Piazza San Marco nr. 63;;

PEC: **ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA –**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio IV - Ambito Territoriale di BELLUNO** in persona del Direttore pt, Via Mezzaterra , 3 –32100 Belluno ed ex lege rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia alla Piazza San Marco nr. 63

PEC: **ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it**

### **PREMESSO CHE**

1) il ricorrente in data 17/09/2018 sottoscriveva contratto di lavoro a tempo determinato (prot. 4240) in qualità di personale ATA Supplente, con



decorrenza dal 17/09/2018 al 31/08/2019, per 36 ore settimanali di servizio, presso l'Istituto Omnicomprensivo "Val Boite" di Cortina d'Ampezzo ([ALL.TO 1](#));

2) al momento dell'assunzione il ricorrente produceva tra l'altro un certificato di servizio alle dipendenze della scuola materna paritaria "Babylandia srl" con mansioni di assistente amministrativo nonché un verbale di conciliazione per mancata retribuzione ([ALL.TO 2 E 3](#)).

3) instaurato il rapporto di lavoro, il ricorrente ha svolto la propria attività fino al 18/02/2019, allorquando alle ore 10 circa gli veniva comunicato verbalmente dalla assistente amministrativo Mariagrazia Currenti che quello sarebbe stato il suo ultimo giorno di lavoro ([ALL.TO 4](#)).

4) in pari data il dirigente scolastico emetteva nei confronti del ricorrente un decreto di rettifica (prot. n. 896) del punteggio attribuitogli nella graduatoria di terza fascia del personale ATA valida per il triennio 2017/2019 da cui era stato attinto il suo nominativo per il conferimento dell'incarico atteso che all'esito di "controlli" effettuati ai sensi degli art 7.5 e ss DM 640 e con le modalità di cui agli artt. 71 e 72 DPR 28.11.00 – si legge nel decreto in parola – *"dalla certificazione INPS non risultano versati i contributi per servizi di collaboratore scolastico prestati presso la scuola paritaria "BABYLANDIA."* ([ALL.TO 5](#))

5) in conseguenza della citata rettifica del punteggio il dirigente scolastico dell'I.C Valboite disponeva con decreto del 19.02.19 prot n 1087 la risoluzione anticipata del contratto e la riqualificazione in termini di mero fatto (e non più di diritto) del servizio prestato. ([ALL.TO 6](#))

6) né nel testo decreto di rettifica né tampoco in quello del decreto di risoluzione v'è alcun riferimento al certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria BABYLANDIA o alla lettera vergata dal legale rapp.te in



cui il medesimo istituto paritario, in riscontro alla diffida dell'istituto statale, aveva ulteriormente confermato il servizio prestato dal ricorrente nel periodo da quest'ultimo dichiarato nella domanda di inserimento nella graduatoria di III fascia (*nel periodo dall' 1/9/2013 al 31/8/2016 è stato dipendente presso il nostro istituto in qualità di Collaboratore Scolastico, il cui rapporto di lavoro è stato regolarizzato per effetto di conciliazione sindacale del 24/01/2017, rinunciando ad ogni pretesa e azione in merito al rapporto dedotto*). (ALL.TO [7](#))

7) il decreto di risoluzione anticipata veniva impugnato in via stragiudiziale a mezzo pec in data 05.03.19. (ALL.TO [8](#))

8) il tentativo di conciliazione ritualmente esperito il 03.05.19 presso l'Ufficio Scolastico provinciale ai sensi del CCNL di ctg non sortiva alcun effetto per il rifiuto dell'istituto scolastico a conciliare benchè su fattispecie identica il medesimo istituto scolastico abbia riconosciuto il servizio in paritaria. (ALL.TO [9 e 21](#))

9) Il ricorrente, attualmente disoccupato, è coniugato ed è padre di tre figli di 20, 17 e 10 anni trasferitisi al nord in conseguenza della nomina, ivi residenti ed iscritti ad istituti scolastici di Cortina d'Ampezzo. (ALL.TO [10](#), [11 E 12 e 18](#))

10) Tutto ciò premesso, avverso i decreti di rettifica e di risoluzione, il ricorrente, *ut supra* generalizzato, rappresentato e difeso, intende proporre ricorso d'urgenza ai sensi dell'art 700 cpc per i seguenti .

## MOTIVI

### 1) **SUL FUMUS BONI IURIS**

#### **ILLEGITTIMITÀ DEL RECESSO**



**a) perché è illegittimo il disconoscimento ai fini giuridici del precedente servizio prestato in scuola paritaria quale conseguenza dell'omesso versamento dei contributi**

L' Istituto Comprensivo Val Boite, non avrebbe potuto disconoscere il servizio prestato dal ricorrente alle dipendenze dell'Istituto Paritario "Babylandia" a causa del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali nel periodo in cui lo stesso ha fruito della prestazione lavorativa del ricorrente né tanto meno sulla base di tale rilevata omissione avrebbe potuto rideterminare il punteggio in graduatoria con conseguentemente risoluzione *ante tempus* del rapporto di lavoro. Giova ricordare che l'assolvimento dell'onere contributivo nei rapporti di lavoro dipendente è *a carico* del soggetto datoriale che si avvale della prestazione lavorativa del dipendente ed *a favore* dell'ente previdenziale che ne vanta il credito sicché appare irragionevole - prima che non sostenibile giuridicamente - far ricadere sul terzo, prestatore di lavoro, estraneo all'obbligazione contributiva, le conseguenze del suo eventuale inadempimento. Anzi da tale inadempimento - si ripete, imputabile ad altri ed inscrivibile in un rapporto, quello giustappunto contributivo, distinto da quello lavorativo - il lavoratore è già incolpevolmente pregiudicato incidendo il mancato versamento dei contributi sul suo futuro trattamento pensionistico e prima ancora sulla maturazione del relativo requisito per accedervi. Ne segue che diversamente opinando, l'odierno ricorrente subirebbe, nel caso in esame, un ulteriore danno a misura del disconoscimento del servizio pregresso, non coperto dal pagamento dei contributi, e della conseguente rettifica del punteggio vantato nella graduatoria di istituto.

Ad opinare diversamente, alle eventuali inadempienze contributive dell'Istituto d'istruzione paritario conseguirebbe un'impropria *funzione sanzionatoria indiretta* a danno dello stesso dipendente, a cui tutela l'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, il quale attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, il rapporto di dipendenza (cfr. Cons. St, sezione VI, 16 febbraio 2011 n. 973).

La giurisprudenza amministrativa riconosce il potere dovere dell'Amministrazione di valutare il servizio prestato e le esperienze professionali ad esso collegate, ma esclude la legittimità dell'omessa valutazione a fronte di



inadempimenti non imputabili agli aspiranti candidati (T.A.R. Puglia, II, 14 luglio 1994 n. 1042; id. 10 aprile 1995 n. 250). Infatti, far derivare dalla condotta del datore di lavoro inosservante dei suoi doveri, sanzionata da specifiche disposizioni, anche la non valutabilità di anni di servizio effettivamente svolti dal docente, ancorché privi di documentata contribuzione, comporterebbe una ingiustizia manifesta nei confronti del docente, gravato di conseguenze negative a causa della condotta di altro soggetto che già lo avrebbe danneggiato negli interessi previdenziali e assistenziali (vedi ex multis Cons. St., sez. VI, 18 aprile 2013 n. 2136)

Il mancato versamento dei contributi non risulta affatto ostativo alla valutazione del servizio d'insegnamento effettivamente prestato, posto che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'adempimento da parte di un istituto privato parificato, delle obbligazioni previdenziali nei confronti di un proprio insegnante, non condiziona la valutazione del periodo di servizio effettivamente prestato; cosicché si appalesa illegittimo il provvedimento che disconosce il periodo d'insegnamento concretamente svolto dal candidato, sulla base della certificazione di mancato versamento di contributi previdenziali per lo stesso periodo, anche perché ogni diversa conclusione avrebbe il torto di far ricadere sul lavoratore le conseguenze di eventuali omissioni contributive del datore di lavoro (in termini, Cons. St., sez. VI, 07 agosto 2007, n. 4370, secondo cui “ l'adempimento da parte di istituto o parificato delle obbligazioni previdenziali a favore di proprio insegnante non condiziona, ai fini dei concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione, la valutazione del periodo di servizio effettivamente prestato. È, pertanto, illegittimo il provvedimento che agli effetti della collocazione in graduatoria in esito a pubblico concorso, disconosce il periodo di insegnamento concretamente svolto dal candidato, sulla base della certificazione di mancato versamento dei contributi previdenziali per lo stesso periodo”; negli stessi termini TAR Lazio – Roma, sez. III, 1 marzo 2005 n. 1526; Cons. St., sez. VI, 28 maggio 2001, n. 2902.

*“A siffatta condotta omissiva - sanzionata di per sé da altre norme e rispetto alla quale il lavoratore subordinato è in posizione di estraneità - non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio, aggiungendo ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale ed assicurativo.”* **(Consiglio di Stato sez. VI,**



**27/06/2006, n.4101**); “non si può disconoscere, a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali, il periodo di servizio svolto da un’insegnante quando l’inosservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali dipende da un comportamento illecito degli istituti scolastici dove viene prestato servizio» (**TAR Catania, sez. III, sentenza 516/2005**). Secondo il giudice amministrativo, la disposizione di cui al ddg n. 11/2002, secondo cui «non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente» deve intendersi riferita alle sole ipotesi di rapporti per i quali non sia previsto l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali per il servizio espletato. In altri termini, non è valutabile il servizio prestato con contratti per i quali non è previsto il versamento dei contributi previdenziali mentre invece è valutabile il servizio prestato in forza di contratti che prevedono tale versamento a prescindere dal fatto che i contributi siano stati versati o meno.

E ancora, più recentemente si è pronunciato il Consiglio di Stato affermando che *«una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio predetto, l’assolvimento da parte dell’ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche dei docenti da selezionare»* (Consiglio di Stato sent. n. 2136 del 18 aprile 2013 18 aprile 2013).

\*\*\*

**b) perché è illegittimo il disconoscimento del valore di atto pubblico del certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria per violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. in relazione alla violazione dell’art. 357 del codice penale, dei principi di cui alla legge 241/90 e all’art. 97 della Costituzione**

Neppure si può ritenere legittimo il tacito disconoscimento del certificato di servizio rilasciato dalla Scuola paritaria implicito nella totale assenza - nell’iter logico motivazionale dei decreti di rettifica - di qualsivoglia riferimento ad esso. Eppure il certificato di servizio, reg. cert. n. 18/98 del 10/09/2017, rilasciato dalla Scuola Paritaria Babylandya SRL Impresa Sociale – Scuola Paritaria Materna DM 113/02 e firmato dall’amministratore unico, Filippo Buono, attestante il servizio prestato dal ricorrente negli aa.ss. dal 2013/17 in qualità



di Ass Amm è **atto pubblico** avverso cui allo stato non risulta proposta querela di falso. Tale circostanza non è stata in alcun modo valorizzata dal dirigente scolastico che nell'impianto motivazionale del decreto di rettifica e di risoluzione non prende neppure in considerazione il certificato di servizio in oggetto. L'esistenza di detto certificato ed il suo valore di atto pubblico (e quindi fidefacente) non può essere obliterata sulla base delle argomentazioni spese, in quanto al certificato presentato dalla ricorrente va riconosciuta la natura di atto pubblico proveniente da un pubblico ufficiale, nella persona del dirigente – amministratore.

La nozione di pubblico ufficiale è rinvenibile nell'art. 357 del codice penale: *“sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”*. Non è pertanto revocabile in dubbio che dirigente scolastico sia un pubblico ufficiale dotato anche di poteri certificativi e sotto questo aspetto non può esservi differenza tra il dirigente di una scuola paritaria e il dirigente di una scuola pubblica, stante la parificazione tra scuole pubbliche e scuola paritarie prevista dalla normativa vigente. Infatti, il comma 1 dell'art. 1 della l. 10 marzo 2000 n. 62, stabilisce che *“il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.”* In base al comma 2, *“si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.”* Ed infatti la Suprema Corte, in varie occasioni, anche sotto la vigenza della legge 86/1942 sulle scuole paritarie (poi sostituita dalla vigente l. 62/2000) ha ribadito che *“il direttore di un istituto*



*scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86*" (Cass. Pen., sez. V, 22 luglio 2015, n. 38466), e i registri di classe di una scuola legalmente riconosciuta rivestono parimenti natura di atto pubblico (Cass. Pen, sez. V, 23 febbraio 2006 n. 9793) così come i suoi insegnanti (Cass. Pen., sez. V, 13 gennaio 1999 n. 3004). Sull'abbrivio delle suesposte argomentazioni, al certificato di servizio rilasciato dalla scuola Babylandia a firma del suo legale rapp.te, datato, formato e recante apposito numero di protocollo, va riconosciuta natura di atto pubblico ed esso, come tale, fa piena prova, fino a querela di falso (2699 e 2700 c.c) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Neppure si può ignorare la circostanza che l'Amministrazione non ha effettuato alcuna istruttoria né ha fornito prove in ordine alla possibile falsità del certificato, né ha contestato la qualifica dell'amministratore della Babylandia srl.

Per quanto sopra ne discende che il certificato suddetto riveste un fede privilegiata che avrebbe dovuto essere confutata mediante querela di falso, cosa che non è avvenuta. In altri termini il Giudicante non può trascurare, ai fini del decidere, il dovere di diligenza dell'amministrazione - che avesse voluto disconoscere il valore del certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria - di procedere previamente in giudizio affinché ne fosse acclarata la falsità ed elisa la pubblica fede

Non essendo avvenuto tutto questo, il valore fidefacente del certificato prodotto non può essere messo in discussione e, di conseguenza, il provvedimento impugnato risulta illegittimo nella parte in cui omette di considerarlo, pur potendone valutare i contenuti e la portata a fronte di risultanze "contrarie" non dotate del medesimo valore (Tar Campania sent 7386/18).

Né il decreto di risoluzione né il provvedimento giudiziale impugnato rendono conto del motivo per cui si è obliato il valore ufficiale di un certificato senza alcuna istruttoria, valorizzando circostanze di fatto che però avrebbero potuto avere anche altre spiegazioni (prima tra tutte quella dello smarrimento del registro relativo al ricorrente nonché del mancato versamento dei contributi da





parte dell'istituto).

\*\*\*

**c) perché è illegittima l'attività di controllo esercitata dal dirigente della scuola statale sulla regolarità contributiva relativa al precedente rapporto di lavoro**

Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del DM n. 59 del 26 giugno 2008, relativo alle graduatorie di III fascia per il conferimento di supplenze temporanee al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale, all'atto del primo rapporto di lavoro stipulato, i controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti sono **tempestivamente effettuati** dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n. 3, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 7, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche indicate nel modello di domanda. Pertanto, l'aspirante dipendente aveva già assolto il suo onere documentale mediante la compilazione in autocertificazione della domanda (che "guida" il compilatore nell'indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti), e la consegna del certificato di servizio spettando invece alla amministrazione operare d'ufficio il controllo di quanto dallo stesso dichiarato. L'interessato cioè può limitarsi a "dichiarare", mentre l'amministrazione deve operare il controllo sulle dichiarazioni, acquisendo la "documentazione" a comprova delle dichiarazioni o comunque verificando quanto dichiarato.

Come detto sopra il controllo deve riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante. Nel caso di aspirante assistente amministrativo i "titoli posseduti" ed i "servizi prestati" risultano quelli di cui all'Allegato A1 al DM citato tra i quali vi è il servizio prestato in qualità di responsabile



amministrativo o assistente amministrativo in Scuole non statali paritarie. Pertanto, il controllo deve limitarsi alla verifica della effettuazione del servizio presso l'Istituto paritario mentre non può estendersi alla verifica della regolarità contributiva, trattandosi di situazione per la quale l'I.S. non ha alcun interesse ai fini della graduatoria, ma che rileva esclusivamente nei rapporti tra aspirante e Istituto paritario controllo e che oltretutto doveva ritenersi assorbito dalla presentazione del certificato in originale rilasciato dall'Istituto paritario attestante l'effettivo servizio svolto dal ricorrente. Del resto non compete certo al dirigente scolastico dell'Istituto che stipula il contratto, accertare e dichiarare la validità dei certificati rilasciati da scuole pubbliche ancorché non statali né tampoco tale giudizio di invalidità può fondarsi sul mero riscontro della regolarità contributiva del pregresso rapporto. La disciplina regolatrice del sistema di conferimento degli incarichi fonda sul principio meritocratico del punteggio correlato all'esperienza maturata e quindi al servizio prestato dal candidato - aspirante inserito in graduatoria. La valutazione delle capacità acquisite (e quindi la determinazione del punteggio) di ciascun candidato esula dalla regolarità dei versamenti contributivi inerenti i precedenti rapporti di lavoro dipendente, circostanza che di per sé non è espressiva di alcuna esperienza o capacità ed in ogni caso estranea alla condotta del dipendente ed al governo delle sue azioni. Si aggiunga che invero il dirigente scolastico non motiva neppure la irrilevanza del certificato di servizio sottesa al totale silenzio da lui serbato sul punto sicché essa è apoditticamente assunta a presupposto del decreto di rettifica. Né avrebbe pregio addurre - comunque tardivamente - a conforto della dichiarata invalidità l'omessa indicazione in siffatto certificato dell'ente previdenziale al quale la prestazione contributiva sarebbe stata devoluta dalla scuola parificata perché anche in ipotesi di carenza radicale (come assume la giustizia amministrativa), *“Il certificato di servizio rilasciato dall'amministrazione scolastica senza l'indicazione dell'ente presso cui sono stati versati i contributi previdenziali non preclude la valutazione dei periodi di insegnamento agli effetti di cui all'art. 2 comma 4 l. 3 maggio 1999 n. 124. Il mancato versamento dei contributi, quindi, può assumere soltanto valore di presupposto per l'esercizio di ogni ulteriore accertamento dell'amministrazione in ordine alle condizioni ed ai periodi in cui il servizio oggetto di certificazione è stato reso, ma non può dare ingresso con effetto di automatismo all'esclusione dalla*



*selezione per l'immissione nelle graduatorie permanenti.” A rigore il controllo d'ufficio dei titoli posseduti effettuato ai sensi dell'art. 7 comma 5 D.M. 640/30/08/2017, non può spingersi sino al controllo di regolarità dei versamenti contributivi non concorrendo quest'ultima a costituire alcun titolo o a coonestarne la relativa validità né tanto meno a garantire la certa effettività del servizio dichiarato.*

La illegittimità di tale esorbitanza indagatoria ad opera del dirigente scolastico è confermata dalle note alla tabella di valutazione allegata al DM 640/17 (pag 39) e dallo stesso richiamato nel decreto di rettifica e di risoluzione “Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo ai periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata **retribuzione**”, pertanto la regolarità dei versamenti contributivi non poteva in alcun caso essere oggetto di controllo ai sensi degli artt. 7 ed 8 del suddetto decreto relativo ai controlli in merito alle dichiarazioni rese dagli aspiranti inclusi nelle graduatorie per le supplenze.

\*\*\*

**d) perché è stata omessa la comunicazione del vizio di irregolarità o incompletezza della domanda con conseguente impossibilità per il ricorrente di regolarizzazione ai sensi degli artt 71 e 72 DPR 445/00**

Ai sensi dei citati articoli 71 e 72, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Nel dettaglio l'art 71 cit stabilisce *“1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R) 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia*



all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

(R) 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi”

L'I.S. resistente non ha effettuato alcun controllo presso la scuola paritaria né l'ha in alcun modo contattata per le opportune verifiche circa la effettività della prestazione lavorativa pregressa dichiarata in domanda. Il dirigente scolastico nel decreto di rettifica dichiara nel preambolo di aver eseguito i controlli richiesti dal DM 640 ma non specifica in cosa tale attività di controllo sia consistita. Il medesimo nella qualità di “funzionario competente a ricevere la documentazione” avrebbe non solo dovuto dare notizia all'interessato della irregolarità o incompletezza della domanda, peraltro solo tardivamente rilevata, con ciò che ne segue sul piano della lesione dell'affidamento e della perdita di alternative occasioni contrattuali, ma avrebbe dovuto consentirne la regolarizzazione od il completamento ciò che non è avvenuto come emerge dalla evidenza documentale.

Relativamente al caso in oggetto, se l'Istituto paritario richiesto di confermare l'effettività del rapporto di lavoro dichiarato nella domanda dal ricorrente ha dato atto che “1) nel periodo dall' 1/9/2013 al 31/8/2016 il ricorrente è stato dipendente presso il nostro istituto in qualità di Collaboratore Scolastico, il cui rapporto di lavoro è stato regolarizzato per effetto di conciliazione sindacale del 24/01/2017, rinunciando ad ogni pretesa e azione in merito al rapporto dedotto. 2) preso atto di quanto sopra, questo Istituto, mosso da un intento chiarificatore circa la rilevanza della posizione contributiva, nella formazione delle graduatorie per l'accesso alle scuole, precisa che, ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 640 del 30/08/2017 nella Nota 1 della Tabella di valutazione dei titoli si recita testualmente “il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta”. 3) È evidente che il Decreto succitato attribuisce validità ai periodi di servizio, prescindendo dalla posizione contributiva. Più



*dettagliatamente, è l'attività lavorativa, che è rilevante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie della scuola. 4) L'assolvimento del datore di lavoro agli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione nelle graduatorie e da cui non può farsi discendere la non esistenza de periodo di servizio prestato. È altresì opportuno precisare che il verbale di conciliazione rientra nella categoria di titoli esecutivi indicati dalla legge ai quali fa riferimento l'art. 474 C.P.C.”*

\*\*\*

**e) perchè non ricorre alcuna delle ipotesi di giusta causa di recesso anticipato tipizzate dal CCNL in materia di conferimenti a termine - violazione del principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di recesso art 1373 e 2119 cc e dell' art 13 CCNL 2018-2020**

Premessi gli assorbenti rilievi sopra esposti di cui quelli in prosieguo non costituiscono, neppure tacitamente, rinuncia, va osservato come una volta perfezionato da parte della P.A. il contratto di lavoro subordinato, la stessa si ponga al pari di qualsiasi contraente privato e la sua condotta vada dunque valutata secondo gli stessi parametri utilizzati per il datore di lavoro privato. Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui *'Il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., può essere risolto anticipatamente non già per un giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ma soltanto in presenza delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli artt. 1453 e ss. cod. civ.. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato'* (cfr. Cass. Sez. L. n. 3276 del 2009). Simile principio è applicabile anche nel rapporto contrattuale posto in essere dalle parti nel quale il MIUR a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro a termine con il ricorrente ha assunto la veste di datore di lavoro agendo al pari di un datore di lavoro privato. Ne consegue che il recesso esercitato dal MIUR dal contratto comunicato al ricorrente deve ritenersi illegittimo alla stregua dei principi di carattere generale in materia di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non potendo il recesso essere esercitato prima della scadenza del termine se non nelle ipotesi tassative indicate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, non ricorrenti



nel caso di specie. Si osserva ulteriormente che la illegittimità dell'impugnato recesso non viene meno anche a volersi ritenere, argomentando dal richiamo contenuto nelle premesse del decreto di risoluzione agli artt 7 e 8 del DM 640/17, che l'I.C. Valboite abbia giustificato la risoluzione del rapporto di lavoro in ragione della non rispondenza a vero della dichiarazione resa dall'aspirante nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto relativa al servizio precedentemente svolto in una scuola paritaria.

In proposito le amministrazioni convenute si richiamano alla disciplina regolamentare delle supplenze del personale ATA (dm 430/00 e 75/01 nonché al DM 640/17); tuttavia tale normativa (art. 8) **non contempla** alcuna ipotesi di recesso anticipato della supplenza riconducibile a tale situazione di fatto dedotta nel decreto di risoluzione.

Parimenti il CCNL Scuola *ratione temporis* applicabile all'art 13 co. 9 **non contempla** fattispecie che legittimino il recesso anticipato del contratto a termine cui sia sussumibile il caso de quo. Sotto altro profilo deve ritenersi - secondo questa difesa - che la omessa dichiarazione circa la regolarità contributiva non autorizzava ad applicare le conseguenze sanzionatorie previste per la distinta e diversa ipotesi di *“mancanza di un titolo nella domanda per essere ammessi nella graduatoria di terza fascia ATA”*. Non si vede come una omissione contributiva - imputabile all'istituto scolastico presso il quale il ricorrente aveva in passato prestato servizio - emersa da un controllo che peraltro avrebbe dovuto essere tempestivo onde impedire il consolidarsi di situazioni di affidamento legittimo - possa inficiare il titolo di servizio dichiarato nella domanda per essere ammessi nella graduatoria di terza fascia ATA e porre in non cale persino un verbale di conciliazione nel quale la scuola paritaria riconosceva il periodo di servizio prestato dal ricorrente e per la durata dallo stesso dichiarata nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto .

L'art. 95 c. VIII, del CCNL scuola per il personale A.T.A, commina il licenziamento senza preavviso quando si accerti che l'impiego sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque con mezzi fraudolenti; l'art.55 quater lettera d del D. Lgs n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del D. Lgs 27 ottobre 2009. N. 150, punisce con licenziamento disciplinare ( di cui non è stata tuttavia osservata la procedura ai sensi ex art 93 CCNL e art 55 quater DLGS 165/01) la fattispecie di “falsità documentali o



dichiarative commessi ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera". Tuttavia il rimedio del licenziamento disciplinare (che tra l'altro essendo una sanzione di tipo espulsivo esorbita dalle attribuzioni del dirigente scolastico) e la circostanza che il dolo, ovvero la consapevolezza di dichiarare falso, debba essere stabilita dall'autorità giudiziaria, rende necessaria la sospensione del procedimento disciplinare in attesa degli esiti di quello penale a norma dell'art. 55 ter c. I, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 ed in ogni caso la sospensione del procedimenti disciplinare non impedisce all'autore della dichiarazione non veritiera di portare a termine l'esecuzione del contratto (cfr. Cass., S.U., sent. n. 14290/2007; Cass. S.U., sent. n. 3399/2008)

L'Art. 8 DM 640/17 rubricato Nullità della domanda- Esclusione della procedura recita *"8.1 - Sono nulle le domande prive della sottoscrizione dell'aspirante o inoltrate oltre il termine indicato nel precedente art. 4 - comma 1, e le domande da cui non è in alcun modo possibile evincere le generalità dell'aspirante o la procedura o il profilo professionale cui si riferiscono. 8.2 - L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: a) - abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o in province diverse; b) - abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria presupposta domanda di inserimento o di conferma di aggiornamento; c) - risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3; d) - abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.[...] 8.4 - Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445"*

Il dirigente scolastico avrebbe equiparato analogicamente agli effetti sanzionatori, in assenza di *eadem ratio* ed in deroga al principio di tassatività delle norme sanzionatorie, alla fattispecie di dichiarazione mendace o falsa quella oggetto di causa, totalmente diversa, in cui senza affermare la falsità della certificazione prodotta nè tampoco revocare in dubbio l'effettività del



precedente rapporto di lavoro presso la scuola parificata, l'Istituto Scolastico Statale contesta la irregolarità contributiva del precedente rapporto di lavoro. Nè ha pregio in senso contrario il richiamo alla nota esplicativa n° 17 del modello di domanda (D2) sez E1 rubricato "titoli di servizio scolastico relativa alla Sez E" ove è richiesto che *"Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali l'aspirante deve dichiarare (sezione I, lettera m) che sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia."* In disparte l'illogicità di una siffatta richiesta che, in violazione dell'Articolo 44-bis (L) (1) "Acquisizione d'ufficio di informazioni" DPR 445/00 (1. *Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore*) onera l'aspirante ad autocertificare l'adempimento dell'obbligazione di un terzo, qual è quella contributiva, che gravava sul suo precedente datore, rimane in ogni caso insuperabile la oggettiva **inidoneità di tale prescrizione a costituire fonte di diritto** cui ascrivere, nella valutazione sottesa al decreto di recesso, valore gerarchico addirittura soverchiante la disciplina di fonte primaria che regola la materia ed in particolare la stessa disposizione di cui al DM 640/17 recante la lex specialis delle procedure di aggiornamento e di inserimento delle graduatorie di istituto per il triennio oggetto di causa ove si legge (pag 39) *"Il **servizio valutabile** è quello effettivamente prestato o, comunque, quello **relativo ai periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione**",* tali presupposti nel caso di specie emergono ex actis dalla dichiarazione di servizio, dal verbale di conciliazione afferente anche l'aspetto retributivo.

\*\*\*

**f) perché il recesso tardivo (a 5 mei dall'incarico) è contrario ai principi di correttezza e buona fede e di tutela dell'affidamento.**

Nel caso in esame, non è stato rispettato il termine per l'esercizio dei poteri di controllo dal parte del dirigente scolastico che ha proceduto alla nomina. Di fatti l'art. 71 del DPR. 445/00 pone a carico della P.A. destinatarie di dichiarazioni sostitutive l'onere di effettuare in ordine ad essi idonei e – nel caso specifico- tempestivi controlli. Il procedimento di controllo deve concludersi sempre, ove avviato, con un atto scritto da cui risulti l'accertata veridicità o





meno, del contenuto delle dichiarazioni sostitutive; è obbligo della PA dare comunicazione di avvio del procedimento sui controlli e dei risultati di detti controlli. Nel caso di specie non è stata osservata la procedura: ma mai nessuna preventiva comunicazione di avvio del procedimento di rettifica è stato notificata al ricorrente, contravvenendo alle più elementari norme sul contraddittorio. A tal riguardo, ci si pregia richiamare l'attenzione su quanto statuito nella Sentenza provvedimento di rideterminazione del punteggio in graduatoria, integra la violazione degli artt. 7 e 8 della L. nr. 241/90, l'omesso invio di comunicazione di avvio del procedimento. Nel caso di specie, si è verificata tale ipotesi, privando il ricorrente della possibilità di dedurre ed esibire elementi utili ad una più completa prospettazione della fattispecie contestata. 1B) Ulteriore motivo di illegittimità e nullità di entrambi i decreti impugnati è dato dalla circostanza che il Dirigente Scolastico ha dato ad essi IMMEDIATO CARATTERE DI DEFINITIVITA' mentre avrebbe dovuto concedere i termini di legge per proporre il reclamo al decreto di rettifica. Il D.M. nr. 640/2017, all'art. 9, prevede infatti che avverso i provvedimenti di esclusione, nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al Dirigente dell'istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento. Lo stesso articolo, al punto 2, prevede tutta la procedura da seguire in caso di accertamenti dei punteggi ai fini delle graduatorie, prevedendo esplicitamente i termini per proporre il reclamo (10 gg dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria). Pertanto, il decreto di risoluzione del rapporto di lavoro, fonda sul decreto di rettifica che non era ancora diventato definitivo.

Ancora, si riscontra una totale nullità del decreto di scioglimento del rapporto di lavoro (doc. 2) per assoluta ed insanabile carenza di motivazione, in violazione della disposizione di cui all'art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., secondo cui "Ogni provvedimento amministrativo ...deve essere motivato...La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria". Tale mancanza è provata per tabulas. Nel detto decreto impugnato è solamente riportato l'art.7 comma 7.7 del D.M. nr. 640 del 30/08/2017. A questa difesa non è chiaro a quale caso, previsto nel detto articolo, ci si possa riferire, con impossibilità da parte del ricorrente di poter controdedurre in legittimo contraddittorio, in quanto non è dato sapere le



motivazioni ed i casi particolari posti alla base del provvedimento di rettifica di punteggio nella graduatoria. Anche alla luce dell'articolo richiamato dallo stesso Istituto resistente, si può evincere la totale inosservanza della procedura da seguire, non avendo l'Istituto stesso rispettato la concessione dei termini di cui al successivo articolo 9 del medesimo D.M.

Da quanto sopra esposto emerge in maniera chiara ed inequivocabile il *fumus boni iuris*»

ooOoo

## 2. *Periculum in mora*:

È altresì manifesto il danno irreparabile e grave per il ricorrente consistente nella rilevanza decisiva della necessità di evitare che, nelle more del giudizio di merito, possano essere minacciati da un pregiudizio irreparabile i diritti della persona connessi alla posizioni sociale e familiare acquisita dal lavoratore nel luogo di lavoro. Il ricorso quindi, va accolto anche perché nella specie è palese il concorso del requisito del *periculum*.

Al riguardo giova sottolineare che la giurisprudenza di merito propende per la necessaria verifica dell'esistenza concreta ed attuale, di uno specifico *periculum in mora* discostandosi da quelle decisioni giurisprudenziali che in passato ritenevano il requisito *de quo* presente nella maggioranza dei casi, tenuto conto del disagio insito naturalmente in certe vicende del rapporto di lavoro (quali licenziamenti, trasferimenti, procedimenti disciplinari) che, inevitabilmente, erano fonte di disagio più o meno grave, in particolare per quello che è considerato il contraente debole

E' superfluo evidenziare che il decreto di rettifica e il decreto di scioglimento del rapporto di lavoro stanno determinando un grave ed irreparabile danno a carico del sig. Di Salvatore e della sua numerosa famiglia. Già per quanto esposto nella premessa di fatto e nei motivi di diritto del presente giudizio, il *periculum in mora*, ovvero il pregiudizio imminente e irreparabile derivante dall'attesa della definizione del giudizio di merito, sussiste in modo particolare ed evidente, atteso che il Sig. Di Salvatore vede anche leso il suo diritto al riconoscimento del punteggio maturato ed il suo diritto al lavoro (tutelato ex art. 4 Cost).

Nel caso che ci occupa si profilano due significative emergenze che rendono



improcrastinabile approntare una tutela immediata.

Lo stato di disoccupazione in cui versa il ricorrente e la conseguente privazione dell'unico sostegno economico della famiglia, rappresentato appunto dalla retribuzione, arrecano un pregiudizio irreparabile ai fondamentali diritti del lavoratore e della sua famiglia connessi con l'attualità della prestazione lavorativa, quali il diritto ad una esistenza libera e dignitosa assicurato dalla percezione della retribuzione, il diritto all'esercizio e miglioramento delle proprie capacità professionali.

Nel dettaglio:

**a) Perdita del punteggio e di chance di nuove nomine in occasione del nuovo anno scolastico – danni non patrimoniali**

Il decreto di rettifica ha, in maniera illegittima ed arbitraria, disconosciuto il servizio prestato dal ricorrente presso la scuola paritaria negli a.s. 2013/14, 2014/15 e 2015/16 riducendo il punteggio iniziale di **16,5** punti a **7,47** e qualificato come di mero fatto il servizio prestato presso la scuola statale dal 17/09/2019 al 18/02/2019 che gli sarebbe valso altri **3** punti con conseguente retrocessione della posizione in graduatoria d'istituto.

Si ricorda infatti che la perdita del punteggio comporta una retrocessione nella graduatoria di istituto utilizzata per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dei DM 430/2000 e del DM 75/01 con conseguente perdita di chance di future occasioni di lavoro a tempo determinato ed un'ulteriore dilazione della immissione in ruolo atteso che ai sensi dell'art 554 DLGS 297/94 2. *"1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione. 2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. E' consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando."*

In altri e più espliciti termini, solo gli aspiranti che abbiano maturato almeno 24 mesi di servizio precario potranno partecipare alle procedure di immissione in ruolo. Infatti, gli elenchi di cui all'art 554 Dlgs 297/94, analogamente a quanto avviene per le graduatorie a esaurimento del personale docente, viene utilizzato sia per le immissioni



in ruolo che per le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche. A tali elenchi si accede previa maturazione di due anni di servizio nella stessa qualifica della graduatoria per la quale si chiede l'inserimento o in altra qualifica di livello superiore.

L'aver risolto *ante tempus* il rapporto di lavoro e riqualificato come di mero fatto il servizio intanto prestato dal ricorrente, importa che quest'ultimo non potrà avvalersi del periodo di servizio sino al 30.06.19 dedotto nel contratto di assunzione né di quello effettivamente svolto ai fini della maturazione del requisito dei 24 mesi necessario, ai sensi dell'art 554 citato, ad accedere agli elenchi sia per le immissioni in ruolo che per supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche.

Ne consegue che il sig. Di Salvatore ha perso l'opportunità di poter lavorare per un anno intero a causa dell'illegittimo recesso del Dirigente Scolastico, rimanendo estromesso in maniera definitiva dal sistema delle supplenze sia per quest'anno che (stante la esiguità dell'attuale punteggio 7,47), anche per gli anni successivi con conseguente perdita del reddito familiare.

A questo punto, considerato che il provvedimento di rettifica è pervenuto ad anno scolastico già abbondantemente inoltrato quando era ormai spirato il termine per le nomine e sarebbe stato impossibile quindi per il ricorrente trovare occupazione presso qualsiasi altro istituto anche perché è stato declassato notevolmente in graduatoria e scavalcato da altri concorrenti che, semmai, pur versando nella sua stessa situazione di irregolarità contributiva, non sono incorsi nella scure del loro Dirigente Scolastico. In tal caso, sarebbe leso anche il diritto all'eguaglianza, tutelato dall'art. 3 della Carta Costituente.

Ulteriore nocumento deriva dal fatto che, in tutto questo periodo, non gli vengono riconosciuti la corresponsione dei contributi ai fini pensionistici, né gli viene considerata l'anzianità di servizio ai fini del punteggio in graduatoria. In pratica, il ricorrente perderebbe in maniera definitiva un anno di lavoro e di contribuzione ai fini pensionistici, con tutti i notevoli danni che è facile immaginare oltre i tre anni di servizio precedentemente prestati in scuola paritaria. **E ciò senza che sia stata dimostrata ( ed invero neppure espressamente contestata) la insussistenza del precedente rapporto di lavoro presso l'istituto paritario** (sic!)

Non è trascurabile il danno alla vita sociale e di relazione del ricorrente, che e, come tale,



è insuscettibile di reintegrazione ex post. e per equivalente.

La durata di un giudizio ordinario non consentirebbe di fornire adeguata tutela all'istante nemmeno riguardo a tali ultimi danni.

In sostanza, è proprio la natura del diritto violato dato dall'insieme del diritto al lavoro, del diritto al riconoscimento della professionalità, del diritto alla vita di relazione, del diritto agli affetti familiari e sociali, che integra il pericolo imminente e irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura di urgenza ed il suo accoglimento.

La natura del ricorso all'art. 700 c.p.c. è teso ad interrompere il protrarsi delle gravi e pregiudizievoli conseguenze derivanti dagli illegittimi, erronei ed arbitrari provvedimenti emessi dalla Amministrazione scolastica che, nonostante fosse stata formalmente diffidata, con missiva inviata a mezzo pec, non ha corretto il proprio operato.

**b)** Infine, ma non per minore importanza, si segnala che sono stati causati anche danni di natura patrimoniale e non patrimoniali.

Mette conto rimarcare che il ricorrente, coniugato, vive con la moglie e i suoi tre figli di 20, 17 e 9 anni come da allegato stato di famiglia: Luisa Di Salvatore è iscritta presso l'Università telematica Giustino Fortunato, Angelica Di Salvatore frequenta l'Istituto Omnicomprensivo Val Boite classe terza del Liceo Scientifico opzione scienze applicate di Cortina d'Ampezzo e Diego frequenta l'I.C. di Cortina d'Ampezzo.

La moglie del ricorrente, Basile Velia, è anch'essa impiegata presso l'Istituto Valboite ma con contratto a termine in scadenza il 31.08.19 in qualità di collaboratore scolastico e tuttavia anch'essa destinataria di un provvedimento di rettifica del punteggio.

La perdita improvvisa dello stipendio del ricorrente ha privato il nucleo familiare di una risorsa necessaria a soddisfare le esigenze primarie della sua vita e della sua famiglia

A tal proposito, occorre evidenziare che il ricorrente, in virtù del rapporto di lavoro instaurato, si è trasferito con moglie e figli da Benevento (BN) a Vodo di Cadore (BL), affrontando notevoli spese e disagi personali, dovendo adempiere a tutti i conseguenziali adempimenti.

Il ricorrente ha stipulato inoltre un contratto di locazione per un appartamento in Vodo di Cadore via Strabain nr 21, per il canone mensile di € 510,00 mensili, per un periodo di 10 mesi e precisamente fino al 24/09/2019(**ALL.TO 13**) Non vi è chi non veda, il



grave ed irreparabile danno economico che attualmente sopporta l'istante e che si andrebbe ad aggravare sempre più in attesa della conclusione di un ordinario giudizio di merito.

In pratica, (e già da alcuni mesi), il sig. Di Salvatore si trova a dover far fronte alle spese di locazione, universitarie, scolastiche per le figlie oltre accessori per le spese di fornitura di energia, gas ecc, col solo stipendio della moglie che, salvo risoluzione anticipata anche del suo contratto, sarà corrisposto solo fino al 31.08 prossimo. (ALL.TO [24](#) [14](#) E [15](#))

Ad aggravare la situazione è soprattutto la circostanza che la decurtazione del punteggio subita dal ricorrente rende del tutto improbabile una nuova nomina per l'a.s. 2019/2020 e quindi la situazione di attuale disoccupazione è destinata a protrarsi per anni.

Si aggiunga che gravano sul ricorrente anche i ratei di un mutuo contratto con la BNL di circa 560, euro mensili per residui 17.000,00 euro da restituire, ed già destinatario di avvisi di morosità. Inoltre è gravato da un piano di rateizzo per il versamento di tributi per un importo di 4145,48 euro di cui iscritto a ruolo 3.920,66 euro nei confronti dell'Agenzia Riscossioni già Equitalia. (ALL.TO [16](#))

Il ricorrente, quindi, è costretto a ricorrere alla procedura di urgenza per vedersi tutelato dalla lesione irreparabile di diritti costituzionalmente garantiti ed inalienabili.

E' chiaro, pertanto, che, con il persistere di tale situazione, in totale dispregio della normativa nazionale indicata, il ricorrente si trova, suo malgrado, in una situazione che comporta difficoltà e danni già presenti e futuri.

A tale proposito appare corretto evidenziare come uno dei parametri più significativi al quale ancorare la valutazione dell'irreparabilità del pregiudizio – soprattutto quando il diritto in questione sia un diritto di credito – sia costituito da quelle che viene comunemente chiamata “*soglia di povertà*” prevista dall'art. 6 co. 2 e 8 co. 1 del d.lgs. 237/98 (contenente norme sull'introduzione del reddito minimo d'inserimento). A tal proposito la retribuzione mensile secondo gli ultimi indici Istat per un nucleo familiare composto da tre persone è pari ad € 910,00 al di sotto di tale soglia siamo nella povertà assoluta. Il nucleo familiare del ricorrente si compone di 5 persone (sic!) (ALL.TO [10](#) [17](#) E [18](#) )



Attualmente, il nucleo familiare del ricorrente è privo di sostentamento a fronte di un cospicuo debito mensile per finanziamenti e mutui oltre alle normali spese ordinarie indispensabili per un nucleo familiare, pertanto lo stesso non è nelle condizioni di poter soddisfare le minime esigenze alimentari, sanitarie, personali e familiari quali le spese connesse al canone di locazione per la casa di abitazione, le quote condominiali, alle utenze domestiche ed a fronteggiare esposizioni debitorie primarie. (ALL.TO [19](#))

Un danno di tal specie non può non essere considerato «irreparabile» non potendo lo stesso evidentemente essere ristorato *ex post* con l'equivalente in danaro incidendo oltre che sulla dimensione patrimoniale anche sulla esplicazione della personalità del lavoratore considerate le sue condizioni economiche, familiari e sociali.

Ciò non senza considerare gli effetti che il licenziamento produce nell'ambito lavorativo in termini di mancato accrescimento della professionalità, nonché nella vita privata, familiare e di relazione, integrando conseguenze dannose non più integralmente riparabili.

In considerazione del fatto che il lavoratore è titolare di un vero e proprio *status* professionale (nel quale coesistono una pluralità di componenti-immagine, professionalità) e che lo svolgimento dell'attività è strumento della realizzazione della personalità, l'illegittima estromissione dal posto di lavoro determina, non soltanto una perdita retributiva, ma anche una compromissione delle varie componenti del diritto al lavoro, insuscettibili di risarcimento per equivalente. (ALL.TO [20](#), [21](#) E [22](#))

Giova ricordare che il prestatore d'opera non è titolare di un mero rapporto debitorio, ma anche di un vero e proprio *status* professionale nel quale si concretizza l'impiego delle proprie energie in un'attività che permetta la realizzazione della persona. Nell'ambito di un procedimento cautelare promosso da un lavoratore licenziato, il *periculum in mora* è configurabile sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- a. in difetto di prova contraria, si deve ritenere che il lavoratore tragga dal lavoro la fonte di sostentamento per sé e la propria famiglia e che, privato dalla retribuzione, non abbia altre entrate che gli consentano di condurre un'esistenza, libera e dignitosa fino all'esito del processo; vedi a tal proposito la documentazione versata in atti dalla quale si evince che il ricorrente, allo stato disoccupato, non ha altre fonti di reddito.
- b. l'allontanamento dal posto di lavoro arreca notoriamente un danno anche psicologico



con effetti sociali e professionali non riparabili mediante un risarcimento economico.

E' orientamento oramai consolidato e recepito che:

*“il periculum in mora deve essere inteso o come irreversibilità degli effetti del pregiudizio, nel senso che esso é idoneo a provocare la perdita integrale del diritto o di poteri o facoltà che dello stesso costituiscono espressione, oppure come lesione irreparabile di beni od interessi del suo titolare e funzionalmente collegati all'attuazione del diritto stesso od anche come impossibilità o grave difficoltà della piena restitutio in integrum della situazione soggettiva lesa. L'esistenza del periculum in mora deve essere accertata caso per caso in relazione all'effettiva situazione socio economica del "lavoratore", non potendo il periculum in mora reputarsi esistente in re ipsa neppure nel fatto stesso della disoccupazione”.*

E' altrettanto vero, però, che ogni risoluzione contrattuale, ancorché illegittima, comporta una perdita retributiva e che la retribuzione, in ogni rapporto di lavoro, ha natura alimentare e la sua mancanza determina una situazione economica complessiva particolarmente pregiudizievole, ovvero così precaria da risultare inadeguata a fronteggiare i bisogni del lavoratore e della sua famiglia per il tempo necessario per il giudizio di merito. Corollario è che sebbene il *periculum in mora* non può essere sempre ravvisato *in re ipsa*, esiste in ogni situazione che comporta il venir meno della capacità del soggetto lavoratore di garantire i bisogni quotidiani a sé e al nucleo familiare.

E non potrà sfuggire al Tribunale che le Sezioni Unite della Cassazione (sent n.141 del 2006) e lo stesso Giudice Costituzionale (Corte cost. 210/1992), hanno evidenziato che l'irreparabilità del pregiudizio deve essere identificata non soltanto nella lesione della funzione alimentare della retribuzione ex art. 36 Cost, ma nella lesione del diritto al lavoro ex artt. 1, 4 e 35 Cost. circostanza questa che da sola configura l'esistenza del citato presupposto per la concessione del provvedimento cautelare.

Pur volendoci distaccare dalla tesi della S.C. e ritenere che il pregiudizio imminente ed irreparabile, vada valutato esaminando gli elementi concreti che il ricorrente deve addurre in aggiunta alla mera deduzione relativa alla perdita del posto di lavoro, così da consentire al Giudice di stabilire se in concreto la situazione di bisogno in cui potrebbe trovarsi il lavoratore privo di occupazione richieda necessariamente l'emissione di un provvedimento d'urgenza, il ricorrente ha allegato e documentalmente provato le sue condizioni economiche, familiari e sociali che giustificano l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro.





Il ricorrente ha dedotto e provato documentalmente la propria situazione economica e familiare e, soprattutto, la circostanza che non percepisce altri redditi diversi ed ulteriori rispetto a quello da lavoro dipendente venuto a mancare in conseguenza dell'intimato licenziamento

Si chiede, dunque, volersi disporre, anche a mezzo di decreto da emettersi inaudita altera parte, l'immediata sospensione dei seguenti decreti : A) Decreto del Dirigente dell'Istituto Omnicomprensivo Val Boite Cortina d'Ampezzo, emesso in data 12.02.2019, prot. n. 896 (decreto rettifica punteggio - cfr. doc. 1) B) il Decreto del Dirigente dell'Istituto Omnicomprensivo Val Boite Cortina d'Ampezzo, emesso in data 18.10.2019 prot. n. 1057 (decreto risoluzione rapporto lavoro - cfr. doc. 2), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale"

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe,

**CHIEDE**

che l'On.le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa fra le parti, così provvedere

1. accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto di rettifica del punteggio del Dirigente dell'Istituto Omnicomprensivo Superiore Val Boite, emesso in data 12.02.2019, prot. n. 0000896 nonché del Decreto di risoluzione del rapporto di lavoro messo in data 18.02.2019 prot. n. 1057 con ogni conseguenza economica e giuridica e per l'effetto ordinare il ripristino del punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto ( 16,5 ) incrementato di quello che il ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente (punti 3) ovvero il diritto del ricorrente al riconoscimento del diverso punteggio che risulti di giustizia e condannare le amministrazioni convenute in solido tra loro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepite dal giorno della risoluzione anticipata (18/02/2019) sino alla scadenza del contratto (31.08.2019) - tenuto conto che la retribuzione lorda mensile percepita dalla ricorrente era pari ad euro 1.441,22(**ALL.TO 23**)
2. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14, art. 4, comma 1-bis: che stabilisce << Il



compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. >>

*Ai fini del pagamento del Contributo Unificato la ricorrente dichiara, ex art. 152 disp. att. c.p.c., che la presente causa, il cui valore è indeterminabile, verte in materia di lavoro e che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, risulta titolare di un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF inferiore all'importo del reddito stabilito dagli artt. 76 co. 1 – 3 e 77 D.Lgs. 113/02, come da autocertificazione per l'anno 2015 che si allega:*

Avv. Gianluca Corriere

Avv. Giuseppe Tescione

